



COMUNE DI ZOGNO

PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA
DELIBERAZIONE N. 13
DEL 24/06/2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI.

Il giorno ventiquattro del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 18,30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
FEDI	SELINA ODETTE	X	
GHISALBERTI	GIULIANO	X	
	GIANPIETRO		
CARMINATI	BARBARA	X	
CHIESA	STEFANO	X	
PESENTI	GIAMPAOLO	X	
BROZZONI	DUILIO MARINO	X	
RISI	MARTINA		X
VOLPI	BEATRICE	X	
DONADONI	CORRADO	X	
CARMINATI	FEDERICO	X	
CHIESA	LUCIA		X
GHISALBERTI	CARLO	X	
VITALI	BRUNO		X
	TOTALE	10	3

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.Zappa Paolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Sonzogni Claudio.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, Fedi Selina Odette, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Prende la parola il Sindaco che informa l'assemblea che, come definito in occasione della conferenza dei capigruppo, si aprirà un'unica discussione sui punti 2, 3 e 4 iscritti all'ordine del giorno, per poi procedere con votazioni separate sui singoli punti. Invita poi il Dott. Gulli, che partecipa alla seduta in qualità di consulente dello Studio Delfino, ad illustrare gli aspetti tecnici riguardanti i suddetti punti all'ordine del giorno.

Uditi gli ulteriori interventi e le dichiarazioni di voto, come da trascrizione della registrazione della seduta, depositata agli atti e pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Governo/Delibere e Determine";

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale;
- con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 9/07/2020, è stato approvato il *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti* del Comune di Zogno, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2019;

CONSIDERATE le modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 dal D. Lgs. 116/2020 riguardanti la nuova definizione e classificazione dei rifiuti urbani e conseguentemente l'eliminazione dei cosiddetti "rifiuti assimilati";

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014;

CONSIDERATO che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto del D.Lgs. 116/2020, per quanto concerne la nuova definizione di rifiuti urbani ed il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati", con conseguente intervento sulle seguenti disposizioni regolamentari:

- ARTICOLO 1 eliminato il riferimento alla "componente" TARI.
- ARTICOLO 2 aggiornato a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs 116/2020;
- ARTICOLO 4 aggiornato a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs 116/2020;
- ARTICOLO 5 eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati.
- ARTICOLO 8 eliminato il riferimento alla "componente" TARI.
- ARTICOLO 14 modificato ai sensi dell'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, il quale stabilisce che il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;
- ARTICOLO 16 aggiornato a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs 116/2020;
- ARTICOLO 16 bis nuovo articolo che preveda la disciplina di cui agli artt. 238, co. 10, e 198, co. 2-bis, D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. 116/2020.
- ARTICOLO 25 eliminato il riferimento alla "componente" TARI;
- ALLEGATO B eliminato, in considerazione delle novità normative introdotte dal D. Lgs. 116/2020;

Vengono riportate le modifiche proposte, in raffronto con la versione precedente contenuta nel regolamento TARI, nelle tabelle seguenti:

Versione in vigore fino al 31.12.2020	Versione in vigore dal 1.1.2021
<p>Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.</p> <p>2.L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.</p> <p>3.La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>4.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>	<p>Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.</p> <p>2.L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.</p> <p>3.La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>4.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>
<p>Art. 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</p> <p>1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>2. Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p> <p>3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti (esempio SCIA o DIA) assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>4.La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.</p>	<p>Art. 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</p> <p>1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>2. Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p> <p>3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti (esempio SCIA o DIA) assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>4.La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.</p>

Art. 4 ESCLUSIONI

Non sono soggetti al tributo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi;
- c) Le superfici destinate al solo esercizio dell'attività sportiva vera e propria. Sono invece soggetti i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quelli sopra indicati, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali a titolo esemplificativo, ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; ove non vi sia, di solito, la presenza umana;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- f) le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1, 50;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo ed adibiti a ricovero del bestiame, legnaia e fienile. Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ~~non assimilati~~ e/o pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali ~~per qualità e quantità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani~~, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti pericolosi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività e deve essere corredata con:

- Planimetria indicante l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede l'esclusione;
- Fotocopia ultima pagina e frontespizio del registro carico e scarico rifiuti speciali;
- Fotocopia formulari trasporto rifiuti.

Art. 4 ESCLUSIONI

Non sono soggetti al tributo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi;
- c) Le superfici destinate al solo esercizio dell'attività sportiva vera e propria. Sono invece soggetti i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quelli sopra indicati, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali a titolo esemplificativo, ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; ove non vi sia, di solito, la presenza umana;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- f) le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1, 50;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo ed adibiti a ricovero del bestiame, legnaia e fienile. Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali diversi dai **rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter** oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti pericolosi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività e deve essere corredata con:

- Planimetria indicante l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede l'esclusione;
- Fotocopia ultima pagina e frontespizio del registro carico e scarico rifiuti speciali;
- Fotocopia formulari trasporto rifiuti.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani ~~e assimilati~~ e di rifiuti speciali ~~non assimilati~~ o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
Falegnamerie	30%
Officine per riparazione, autofficine ed elettrauto, officine metalmeccaniche e di carpenteria Laboratori fotografici	40%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Ambulatori medici e dentisti	20%
Marmista	30%
Tipografie, stamperie e vetrerie	30%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale (tipico delle macellerie e simili)	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo:	20%

4. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali ~~non assimilabili~~ e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali. L'esclusione non si applica nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani ~~e assimilati~~.

5. Allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani ~~o assimilati~~ per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani **di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter** e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
Falegnamerie	30%
Officine per riparazione, autofficine ed elettrauto, o f f i c i n e metalmeccaniche e di carpenteria Laboratori fotografici	40%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Ambulatori medici e dentisti	20%
Marmista	30%
Tipografie, stamperie e vetrerie	30%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale (tipico delle macellerie e simili)	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo:	20%

4. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali. L'esclusione non si applica nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.

5. Allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.

<p>6. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.</p> <p>7. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>6. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.</p> <p>7. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p>Art. 5 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI</p> <p>1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale (dpr 138/98). Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.</p>	<p>Art. 5 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI</p> <p>1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale (dpr 138/98). Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.</p>

Art. 8 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La ~~componente~~ TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'utenza cessa alla data di presentazione.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una riduzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo dedicato nel presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio; la posizione del contribuente è gestita in tempo reale mediante la rideterminazione del dovuto con la stampa del relativo avviso di pagamento.

Art. 8 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'utenza cessa alla data di presentazione.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una riduzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo dedicato nel presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio; la posizione del contribuente è gestita in tempo reale mediante la rideterminazione del dovuto con la stampa del relativo avviso di pagamento.

<p>Art. 14 TRIBUTO GIORNALIERO</p> <p>1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.</p> <p>2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati -</p> <p>4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.</p>	<p>Art. 14 - TRIBUTO GIORNALIERO</p> <p>1. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.</p> <p>2. Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.</p> <p>3. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.</p> <p>4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.</p> <p>5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.</p>
---	---

<p>Art. 16 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1.La riduzione della parte variabile della tariffa è calcolata in misura proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, da effettuarsi autonomamente ovvero tramite aziende specializzate.</p> <p>Di tale avvio al riciclo il produttore deve darne adeguata prova, che forma oggetto di valutazione da parte dell'ufficio comunale preposto, legittimato anche richiedere al richiedente ulteriori elementi utili alla valutazione del presupposto della r i d u z i o n e.</p> <p>2.La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.</p> <p>Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita documentazione con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia ed il quantitativo degli scarti avviati al recupero ed allegare specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.</p> <p>Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "B" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e ad attività sanitarie, prodotte in misura inferiore alle 10 tonnellate annue.</p> <p>Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.</p> <p>3.Il contribuente che intende usufruire della esenzione derivante dalla produzione di rifiuti assimilati in misura superiore alla quantità innanzi descritta deve darne comunicazione al Comune nelle forme di denuncia, originaria o di variazione, di cui ai relativi articoli e dimostrare di avvalersi di una ditta specializzata nella raccolta e nello smaltimento di tale tipologia di rifiuto. Il Comune entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia comunica al contribuente l'eventuale possibilità di gestione in regime di privativa pubblica anche di rifiuti assimilati agli urbani in misura superiore al limite suddetto.</p> <p>Per riciclaggio, ai sensi dell'art.183 del DLGS 152/2006, si intende: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p>	<p>Art. 16 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1.La riduzione della parte variabile della tariffa è calcolata in misura proporzionale alla quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, da effettuarsi autonomamente ovvero tramite aziende specializzate.</p> <p>Di tale avvio al riciclo il produttore deve darne adeguata prova, che forma oggetto di valutazione da parte dell'ufficio comunale preposto, legittimato anche richiedere al richiedente ulteriori elementi utili alla valutazione del presupposto della riduzione.</p> <p>2.La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.</p> <p>Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita documentazione con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia ed il quantitativo degli scarti avviati al recupero ed allegare specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.</p> <p>Per riciclaggio, ai sensi dell'art.183 del DLGS 152/2006, si intende: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p>
---	--

	<p>Art. 16 bis - AGEVOLAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE DECIDONO DI USCIRE DAL SERVIZIO PUBBLICO</p> <p>1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006, e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).</p> <p>2. Le utenze non domestiche possono ricorrere ai gestori privati di raccolta per un periodo non inferiore a cinque anni, oppure dietro richiesta al gestore pubblico, possono riprendere ad usufruire dell'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.</p> <p>3. Le utenze non domestiche potranno uscire dal servizio pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, se provvederanno a presentare apposita comunicazione entro il prossimo 31 maggio.</p> <p>4. Dal 2022, tale termine è posticipato al 30 giugno per le comunicazioni che le suddette utenze presenteranno al Comune o al gestore del servizio rifiuti, con possibilità di fuoriuscire dal servizio pubblico, dall'anno d'imposta successivo a quello di presentazione dell'istanza.</p> <p>5. Qualora le utenze non domestiche conferiscano rifiuti al servizio pubblico, nonostante abbiano scelto di non avvalersi dello stesso, l'Ente procederà con il recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>
<p>25 RISCOSSIONE</p> <p>1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento.</p> <p>2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate.</p> <p>3. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 oppure mediante PAGOPA.</p>	<p>25 RISCOSSIONE</p> <p>1. Il Comune riscuote il tributo della TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento.</p> <p>2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate.</p> <p>3. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 oppure mediante PAGOPA.</p>

ALLEGATO B – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani: -

Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.), come previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06; -

Rifiuti di carta, cartone e similari; -

• Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro; -

• Imballaggi primari purché raccolti in forma differenziata; -

• Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata; Contenitori vuoti (es. vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili); -

Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cassette di plastica, cellophane (non se imballaggio terziario); Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili; -

Frammenti e manufatti di vimini e sughero; -

• Paglia e prodotti di paglia; -

Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; Feltri e tessuti non tessuti; Pelli e similpelle; Gomma e caucciù (es. ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di -

vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; -

• Moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere; -

• Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili); -

• Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; -

Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi e simili;

Scarti in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici, compresa la manutenzione del verde ornamentale; RAEE provenienti da nuclei domestici come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 151/05.

RITENUTO di proporre l'approvazione delle modifiche al Regolamento TARI con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

PRECISATO che per l'anno 2021 l'articolo 30, comma 5, DL 41/2021 (DL "Sostegni") prescrive che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTI:

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 106, comma 3-bis, d.l. 34/2020 conv. con modificazioni in L. 77/2020 che per l'esercizio 2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, d.lgs. 267/2000 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato differito termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e di legittimità e di conformità alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed allegati al presente atto;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti legalmente espressi

Favorevoli 9

Astenuti 1 (Ghisalberti Carlo)

Contrari 0

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al *Regolamento per la disciplina della TAR* indicate in premessa, a seguito delle quali il testo del regolamento modificato, composto di n. 31 articoli, è quello riportato in allegato sub A) alla presente proposta, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento TARI come modificato con il presente provvedimento decorrono dall'1/1/2021.

IL PRESIDENTE
Fedi Selina Odette

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Zappa Paolo

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 15-07-2021.

Zogno, 15-07-2021

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Zappa

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione C.C. n. 13 del 24/06/2021 diverrà esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 10 giorni dopo la pubblicazione .

Zogno, 15-07-2021

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Zappa

IL REVISORE DEI CONTI

VISTA la proposta di deliberazione che verrà presentata in data 24/06/21 al Consiglio Comunale con la quale viene approvata la modifica al regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti con decorrenza 1/1/21.


VISTA la modifica del regolamento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla modifica del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti con decorrenza 1/1/21.

Zogno, 16 giugno 2021

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Pasquale Ascione)





COMUNE DI ZOGNO

PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 4694 DEL 17/06/2021

----PARERE TECNICO----

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI.

PROPONENTE	Settore Finanziario
------------	---------------------

Il Responsabile del Servizio Proponente	Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione. Data 17-06-2021 Il Responsabile RAG. TULLIA DOLCI Firmato Digitalmente
--	---



COMUNE DI ZOGNO

PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 4694 DEL 17/06/2021

----PARERE CONTABILE----

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI.

PROPONENTE	Settore Finanziario
------------	---------------------

IL Responsabile del Servizio CONTABILE	Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della presente Deliberazione.
	Data 17-06-2021 Il Responsabile RAG. TULLIA DOLCI Firmato Digitalmente